

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1769

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI GIANCARLO, CACCIA, MARTELLI, MAMMÌ
REGGIANI, STERPA, DUTTO, SACCONI**

Presentata il 29 maggio 1980

Modifiche delle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, concernenti nuovo ordinamento dell'ente autonomo
« Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Trascorso il primo quadriennio della Biennale riformata e avviate le attività del secondo, riteniamo che sia opportuno fare il punto sull'immagine esterna che questa istituzione culturale ha cercato di consolidare nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale. Siamo in presenza di una fase, contrassegnata da un più meditato iter programmatico, di cui già si possono vedere i segni nella rinnovata attività del settore cinema (agosto-settembre 1979), nei programmi dei settori musica e architettura (autunno 1979), nelle manifestazioni, felicemente riuscite, sul Carnevale di Venezia (febbraio 1980) ed infine nella volontà, espressa dal consiglio direttivo di riconoscere al cinema

quel principio di competitività che, fuori da restaurazioni impossibili, ci si augura possa costituire il volano di un rilancio internazionale della Mostra. Siamo inoltre alla vigilia del tradizionale appuntamento biennale, dedicato alle arti visive (giugno-ottobre), a luglio il settore architettura presenterà le sue iniziative e ad agosto si avrà la seconda edizione della Mostra del Cinema (agosto-settembre 1980), che unitamente ad un ampio sviluppo della cultura cinematografica, riceverà senza dubbio un impulso, da sostenere e da incrementare.

I pochi cenni qui forniti non debbono dare l'impressione di una attività rapsodica e mal coordinata: essi, al contrario, si collocano all'interno di una ordinata ed

equilibrata esposizione, quale si ricava dal nuovo piano quadriennale, fondato su tre voci: linee specifiche e caratterizzanti dell'Istituzione, linee generali di attività nel quadriennio 1979-1982, proposte operative dei singoli settori, che a mano a mano verranno attuate nel corso dei quattro anni. Con una aggiunta significativa sul terreno dell'interdisciplinarietà: è stato creato un settore dei « progetti speciali », che darà vita a due iniziative, e che rappresentano quasi una attività straordinaria di sicuro rigore critico, in aggiunta ai fini ordinari dell'Ente. Per non parlare dell'attività permanente (convegni, studi, ricerche, iniziative seminariali, ecc.), che consentiranno di meglio qualificare gli orientamenti adottati dal Consiglio. In questo ambito acquista rilevanza l'ASAC (Archivio storico d'arte contemporanea), che con la realizzazione di una serie di iniziative permanenti in sede lungo tutto l'arco dell'anno, con l'avvio della circolazione di mostre itineranti, con la microfilmatura di collezioni di periodici, con la riproduzione di nastri magnetici di documentazioni teatrali, con la produzione di registrazioni audio e videomagnetice, rafforza quell'immagine di istituzione culturale, di cui parlavamo all'inizio: di un Ente cioè, non legato soltanto alle iniziative stagionali e qualche volta festivaliere, ma anche ad una proposta culturale complessiva, sia pure legata allo spirito propositivo dei tradizionali settori della Biennale. Per il settore cinema, in particolare, che presenta una attività fortemente diversificata (la mostra del cinema da un lato e le altre iniziative permanenti dall'altro) è opportuno che si individuino criteri obiettivi per una equa distribuzione dei fondi: ciò per altro deve riguardare anche gli altri settori della Biennale. In questa chiave deve essere letto l'intero piano quadriennale, che non costituisce una sterile ed inutile copertura ideologica ad una lunga sfilza di programmi, impossibili a realizzare: bensì una organica esposizione delle « cose da fare » in un contesto culturale, come quello veneziano, in cui le istituzioni private hanno raggiunto livelli di professionalità tali da im-

porre a quelle pubbliche un rigore pari, se non superiore. L'ampiezza delle iniziative adottate e da adottare hanno consigliato di riconsiderare alcuni punti dello scenario istituzionale, al fine di migliorare la funzionalità dell'Ente. Ben sappiamo che le difficoltà operative della Biennale sono molte e che non si risolvono tutte — come qualcuno sostiene — uscendo dal parastato: certi impacci di natura burocratica e organizzativa, che sono legati al fatto dell'essere la Biennale un Ente culturale di diritto pubblico, possono essere felicemente risolti attraverso la creazione di un organo intermedio, più ristretto — il Comitato esecutivo — espressione diretta della volontà consiliare, in grado di fungere da commissione istruttoria rispetto all'attività dell'Ente. In questa direzione s'era già esercitato il legislatore con le modifiche introdotte nella legge 13 giugno 1977, n. 324; ma è mancato il raccordo con altre parti dello Statuto e non sono stati ben specificati compiti e materie. Da qui l'opportunità — come si legge nelle modifiche raggruppate agli articoli 3, e 5 — di dare rilevanza giuridica e istituzionale al Comitato esecutivo, di cui viene fissato il ruolo e le competenze, in una visione fortemente « garantista » delle prerogative degli altri organi esistenti.

Il secondo « percorso » che abbiamo ritenuto essenziale seguire — al di là di alcuni formali adeguamenti — è quello rappresentato da una riconsiderazione (articolo 10) della figura del Segretario generale e dei direttori di settore. Molte sono state in passato le difficoltà emerse in merito all'individuazione di persone che per titoli e capacità fossero idonee a ricoprire tali incarichi. La ricerca, che si è necessariamente estesa a personalità provenienti dalla Pubblica Amministrazione e dalle Università, si è arenata su questioni di natura amministrativa. Pertanto, si è cercato di meglio definire il ruolo sia del Segretario generale che dei direttori di settore in rapporto all'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato, alle possibilità d'essere collocati in aspettativa senza assegni o fuori ruolo, tutelando i diritti del prescelto come se avesse svolto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

servizio attivo. L'esperienza fin qui compiuta ci ha dunque indotto a dare una maggiore certezza giuridica al ruolo del Segretario generale e del direttore, al fine di assicurare all'Ente la possibilità di ricorrere — in caso di necessità — a figure, la cui professionalità e competenza costituisca un elemento caratterizzante l'amministrazione dell'Ente.

Il terzo elemento, che qui conviene segnalare, è quello che emerge dalle modifiche proposte all'articolo 7, con cui si cerca di definire con maggiore esattezza le caratteristiche principali dell'organico dell'Ente da un lato e le condizioni contrattuali, cui si deve ricorrere nel reperimento di personale stagionale, in concomitanza allo svolgimento delle manifestazioni estive. In particolare, ciò vale per la esposizione biennale delle arti visive, per la realizzazione della quale è sempre stato necessario ricorrere ad elementi esterni. In breve: si cerca con questo articolo di consolidare la piattaforma giuridica del personale interno ed esterno nei rispettivi ambiti di competenza, nel quadro di un organico opportunamente modificato, con ciò facilitando il compito del Consiglio direttivo dell'Ente nella gestione ordinaria.

Proprio al Consiglio direttivo è dedicato l'articolo 8. L'esperienza del primo quadriennio, che è risultata essere anche di rodaggio rispetto all'applicazione del nuovo statuto, ha consigliato, fin dalle modifiche del 1977, di assicurare la possibilità teorica di una riconferma dei suoi membri. Tale riconferma viene qui ribadita al di fuori di qualsiasi limite cronologico, con ciò offrendo agli organi statutariamente facultati la possibilità di assicurare all'Ente un gruppo dirigente omogeneo, sempre più specializzato nella gestione di una istituzione culturale complessa come la Biennale e consentendo nel contempo a competenze emergenti o consolidate di poter svolgere con continuità il loro lavoro, fuori da norme legate a periodi più o meno brevi.

L'ultimo punto, su cui questa relazione intende poggiare l'accento, è quello rela-

tivo al finanziamento. Il rapporto tra risorse economiche e linee di programmazione rappresenta a tutt'oggi il nodo irrisolto della nuova Biennale. Al momento della formulazione del secondo piano quadriennale, il Consiglio direttivo elaborò un piano di previsione di entrata, fondato sul contributo statale annuale di 3 miliardi e su altre voci (contributi del Comune e della Provincia di Venezia, della Regione Veneto, somme derivanti da proventi di gestione — in misura modesta — e da rimborsi IVA). Il quadro complessivo annuale tocca i 3 miliardi e mezzo. Senza voler porre in primo piano le conseguenze dell'aumento del tasso di inflazione, che pure esiste nelle dimensioni note e con una progressione incalzante, conviene osservare sul versante della previsione di spesa che le spese fisse correnti (spese organi dell'Ente, per il personale, per il normale funzionamento) e quelle in conto capitale (fondi dell'ASAC, acquisti impianti, spese di manutenzione) superano annualmente il miliardo e mezzo; che le spese di attività istituzionali dovrebbero essere contenute al di sotto dei 2 miliardi annui: somma manifestamente insufficiente. Infatti la situazione finanziaria al 1° marzo 1980, mostra le seguenti prospettive: l'ammontare delle disponibilità o stanziamenti per le spese generali non crea difficoltà, essendo il bilancio del 1980 per tale parte abbastanza equilibrato. Al contrario, l'ammontare delle disponibilità per le attività istituzionali risulta, non solo ridotto rispetto al piano quadriennale, ma già notevolmente intaccato. Infatti, per la parte delle spese istituzionali approvate o da approvare per le attività del 1980 è possibile prevedere un totale di 2 miliardi e 750 milioni con un disavanzo presunto attorno a 1 miliardo e 650 milioni, che comunque dovrebbe essere riassorbito, nei bilanci di previsione del 1981 e del 1982, con grave sacrificio dell'intera programmazione culturale dell'Ente. Pertanto si debbono presumibilmente ipotizzare soluzioni dirette al blocco totale o parziale delle attività almeno per il 1981, reso meno oneroso solo da una riscossione immediata nei primi mesi del 1981 di buona parte dei con-

tributi statali: il che appare improbabile dato che le quote di regola vengono accreditate entro il mese di luglio-agosto dell'esercizio cui si riferiscono.

L'articolo 24 del nuovo ordinamento dell'Ente parla di ripiano del disavanzo amministrativo nel quadriennio: nelle condizioni attuali, ferme le poste di partenza, risulta difficile far coesistere il riequilibrio della liquidità dell'Ente, il ripiano del disavanzo nel quadriennio e la possibilità di attuazione delle attività istituzionali nel rimanente biennio. Da qui deriva una urgente necessità di rifinanziamento; basti pensare che il piano di attività dei settori prevede per il 1980 e il 1982 la mostra delle arti figurative, che, di regola, per l'ampiezza prevista, per il numero dei paesi stranieri partecipanti, per l'impiego di personale, rappresenta uno degli oneri più cospicui; né può essere ignorato il fatto che la mostra del cinema — annuale — si sta avviando ad acquistare un rilievo maggiore sul piano internazionale, con il contestuale incremento delle attività permanenti nel settore cinema.

Proprio l'introduzione in forza delle attività permanenti in tutti i settori impone una riconsiderazione dell'organizzazione dell'impianto complessivo della Biennale, chiamata ad operare su dodici mesi, ad offrire alla città e al pubblico nazionale e internazionale un calendario di appuntamenti distribuiti durante l'intero arco dell'anno. L'esperienza del Carnevale-Teatro 1980 ha dimostrato con esiti culturali felici e sicuramente propizi per lo sviluppo economico e turistico della città come esistano delle concrete possibilità di dar vita ad una nuova « stagione veneziana », diversa da quella estiva. Siamo convinti che la Biennale operi al di sotto delle sue possi-

bilità e che un rifinanziamento sia la premessa per favorire un rafforzamento adeguato del piano di attività, superando di slancio quello che sempre è stato considerato un limite elitario di molte istituzioni culturali, cronologicamente operanti in brevi periodi dell'anno, prive di quell'attività permanente che ormai è la condizione essenziale per far compiere alla Biennale un passo innanzi rispetto alla tensione sperimentale del primo quadriennio. Questa diversa impostazione consentirà, se il Comune mostrerà pari disponibilità operativa, una più allargata fruizione delle manifestazioni veneziane da parte di un pubblico giovanile, che deve essere messo in condizioni di poter seguire le iniziative grazie a strutture logistiche più idonee e meno onerose di quelle di cui dispone la città.

Da qui l'urgenza di una razionalizzazione e definizione di un quadro di attività permanente, imperniato sul decentramento, sul collegamento con l'associazionismo culturale, su iniziative connesse con gli enti locali, in particolare con le Regioni, che possono divenire gli interlocutori privilegiati della Biennale. Non si intende con questo esaltare la retorica del « laboratorio », ma è certo che la dimensione fattiva dell'istituzione culturale verrebbe senz'altro consolidata.

Per queste ragioni ci è parso conveniente prevedere fin da quest'anno un aumento del contributo statale da 3 a 6 miliardi, in modo da consentire alla Biennale di far fronte, senza sprechi e attraverso una corretta gestione amministrativa, ai molti e interessanti progetti che il Consiglio Direttivo e i Direttori di settore intendono intraprendere a partire dai prossimi mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio dell'ente è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'ente autonomo "La Biennale di Venezia" è proprietaria al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti pubblici o privati o da singoli privati a incremento del patrimonio stesso ».

ART. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituita dalla seguente:

« *b*) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo; ».

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il comitato esecutivo, il collegio sindacale ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statuari; ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'ente, del bilancio preventivo e sul rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Segretario generale; promuove gli atti conservativi dell'ente; sta in giudizio come attore o come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti ».

ART. 5.

Dopo la lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 9 è inserita la seguente lettera:

« *b-bis*): alla nomina del comitato esecutivo, di cui all'ultimo comma; ».

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 9 come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« 2) alla ripartizione e alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte: quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, in modo ponderato, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento; ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 è sostituito dai seguenti:

« Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vice-presidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno un comitato esecutivo composto dal Presidente e da quattro consiglieri. Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Al comitato esecutivo è demandato il compito di esaminare in sede istruttoria i diversi punti messi all'ordine del giorno; di esprimere il proprio parere sulle delibere da sottoporre all'approvazione del

Consiglio direttivo; di formulare proposte e orientamenti in ordine alla gestione degli affari correnti; di esprimere un preventivo parere sulle delibere che dovessero essere adottate in via d'urgenza.

Il comitato esecutivo è convocato almeno una volta al mese e può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario per le esigenze di gestione. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ai membri del Comitato esecutivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni ».

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo su proposta dei direttori di settore. Ove il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, lettera d) dell'articolo 9 della presente legge ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'ente determina:

1) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale: le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

2) la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

In particolare l'organico del personale dovrà prevedere:

a) un conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disco-nastroteca;

b) un capo ufficio stampa;

c) un direttore amministrativo.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze delle manifestazioni e delle attività permanenti può essere assunto personale avventizio stagionale.

Per le stesse motivate esigenze è consentita la deroga, su deliberazione del Consiglio direttivo, al divieto di superare il previsto tetto delle ore di prestazioni straordinarie oltre l'orario normale, come pure al divieto di attribuire una indennità di mensa.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 90 giorni dalla data di notifica, il regolamento s'intende approvato ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è sostituito dal seguente:

« I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da b) a g) del comma primo dell'articolo 8, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso ».

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« I membri del collegio sindacale durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo. I membri del collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del consiglio direttivo ».

ART. 10.

L'articolo 19 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario generale e di direttore di settore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Ove essa non sia prevista, assumono temporaneamente la posizione di fuori ruolo: al rientro, assumono la stessa posizione cui avrebbero avuto diritto se avessero svolto servizio attivo.

A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, la Biennale è tenuta a versare all'amministrazione di provenienza lo importo dei contributi e delle ritenute sul loro trattamento economico previsto dalla legge.

Il trattamento economico del Segretario generale e dei direttori di settore è fissato attraverso un contratto a termine di natura privata ».

ART. 11.

L'articolo 20 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni del consiglio direttivo hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale ».

ART. 12.

L'articolo 22 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella cineteca, nella fototeca e nella disco-nastroteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, gli enti locali, le regioni e le forze sociali organizzate, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto di autore.

Il materiale artistico, comunque pervenuto all'ente, è acquisito e conservato per fini culturali a cura dell'archivio storico delle arti contemporanee ».

ART. 13.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera *b*) e 35, primo e secondo comma, della presente legge, è fissato con decorrenza dall'anno 1980 in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di di lire 3.500 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto

1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio, cui si riferisce ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo di lire 6.000 milioni, derivanti dall'aumento del contributo statale, di cui al precedente articolo della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1980, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105 ».